

ao/pe

12461/2007
9977/2007

N. 12970/05 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

nelle persone di :

Dott. Gianna Vallescura Presidente
Dott. Laura Tragni Giudice relatore
Dott. Lucia Formica Giudice

riunito in camera di consiglio a seguito di rimessione della causa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato
promossa con atto di citazione notificato il 16/2/2005

da

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████
██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliate in
Milano, Piazza Velasca 4 presso lo studio dell'Avv. Corrado Roda
che le difende come da procura rilasciata a margine dell'atto di
citazione

ATTRICI

h

nei confronti di

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in proprio e quale legale rappresentante della [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]) elettivamente domiciliato in Milano, Largo Donegani n. 2 presso lo studio degli Avv. Giuseppe Matera e Giancarlo Catavello che lo difendono come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come da fogli di seguito allegati.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] e [redacted] eredi di [redacted]-deceduto il 23/2/1994- in virtù di testamento pubblico del 23/11/1993 con il quale il *de cuius* nominava eredi la moglie [redacted] ed i figli [redacted] ed [redacted] destinando loro la quota di riserva e devolveva la disponibile ai soli figli [redacted] ed [redacted] convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale il coerede [redacted] perchè venisse dichiarata la simulazione relativa dell'atto di permuta in data 22/9/1993 con il quale il *de cuius* aveva ceduto la nuda proprietà di una serie di immobili, riservandosene l'usufrutto vitalizio, alla Immobiliare [redacted] (costituita il 30/6/1993 da [redacted] titolare del 99,8% delle quote, [redacted] titolare dello 0,1% e dallo stesso [redacted] proprietario del residuo 0,1%) a fronte della cessione di certificati di credito del tesoro per nominali £. 1.485.000.000.

Sostenevano le attrici che tale contratto dissimulava un atto a titolo gratuito giacchè i titoli di Stato asseritamente versati quale corrispettivo nominale della permuta non erano, al momento della stipulazione del contratto, nella disponibilità della Immobiliare [redacted] costituita meno di tre mesi prima, ma le erano stati fittiziamente accreditati dallo stesso [redacted] come agevolmente si desumeva dalla mancanza in bilancio di crediti verso soci per finanziamenti di importo pari al controvalore in titoli di Stato, dalla situazione personale del socio di riferimento [redacted] all'epoca ventottenne, semplice dipendente dell'azienda di famiglia e titolare di un modesto reddito mensile, dalla impugnazione da parte



dell'Ufficio del Registro dell'atto di permuta recuperato a tassazione per il valore della piena proprietà e non soltanto per quello della nuda proprietà nominalmente trasferita nonchè dall'azione intrapresa dalla stessa coerede [REDACTED] nei confronti della Immobiliare [REDACTED] evocata in giudizio per sentir dichiarare la simulazione dell'atto di permuta in una causa intentata davanti al Tribunale di Milano il 20/4/95 e definita con atto di transazione sottoscritto il 30/3/1996 da un lato da [REDACTED] (anche nella sua qualità di amministratore della [REDACTED] e senza pregiudizio delle reciproche ragioni o diritti ereditari tra questi) e dall'altro da [REDACTED] atto che prevedeva, per la liquidazione delle pretese ereditarie di quest'ultima, il versamento alla stessa di somme liquide per oltre 520 milioni di lire ed il trasferimento di alcuni cespiti immobiliari.

In tale contesto si inserisce l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle attrici volta in principalità all'accertamento della natura gratuita dell'atto di permuta e, in via subordinata, della sua qualificazione come *negotium mixtum cum donatione* e della conseguente lesione della quota di riserva loro spettante eccedendo il valore dei beni donati, pur calcolato in base ai valori catastali dichiarati, la quota residua disponibile pari ad $\frac{1}{4}$ del patrimonio ereditario.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], in proprio e quale legale rappresentante dell'IMMOBILIARE [REDACTED] chiedendo rigettarsi le domande di parte attrice in quanto infondate e, in via subordinata, dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta da [REDACTED] e [REDACTED] per intervenuta transazione in ordine ai diritti riconducibili all'eredità di [REDACTED]

██████████ nonchè per espressa, irrevocabile rinuncia all'azione di simulazione e di riduzione proposte nel presente giudizio ovvero, in via di ulteriore subordine, per intervenuto regolamento di tutti i rapporti intercorsi tra le parti in causa riconducibili all'eredità di ██████████

Osservava il convenuto, a sostegno dell'infondatezza della domanda attorea, che non solo l'Immobiliare ██████████ aveva deliberato il 19/7/93 in sede assembleare -come ben noto alla ██████████ chiamata a fungere nell'occasione da segretario- un finanziamento soci *pro-quota* di £. 1.929.812.000 allo scopo di procedere all'acquisto dei titoli da dare in permuta al *de cuius*, finanziamento effettivamente pervenuto nelle casse sociali il successivo 24/9/93 per l'importo di £. 1.507.522.057, ma che le odierne attrici, pur estranee al giudizio intentato da ██████████ nei confronti dell'Immobiliare ██████████ volto a far dichiarare la simulazione dell'atto di permuta stipulato dal *de cuius* proprio a mezzo del suo procuratore generale ██████████ ██████████ avevano sottoscritto il 30/3/96 un atto di transazione seguito il 14/12/98 da altra scrittura intitolata "Definizione di atto di transazione".

Orbene riteneva il convenuto che tali atti sottoscritti dalle attrici, le quali avevano omesso in maniera disinvolta di riferire quanto ricevuto direttamente o indirettamente dal *de cuius*, avevano regolato in via definitiva -come desumibile dal tenore complessivo degli stessi- tutti i rapporti ereditari tra gli eredi testamentari e legittimi di ██████████ con esplicita rinuncia ad ogni controversia presente e futura.

All'udienza fissata ex art. 183 c.p.c. il Giudice, dato atto

dell'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, concedeva i termini per il deposito di memorie ex artt. 183 V comma e 184 c.p.c. ed all'esito, ritenuto di rimettere le questioni istruttorie alla decisione finale unitamente al merito della causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione.

██████████ e ██████████ con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno chiesto di dichiarare la simulazione relativa dell'atto di permuta sottoscritto il 22/9/93 dalla stessa ██████████ in forza di procura generale rilasciatale dal marito ██████████ e da ██████████ quale Amministratore unico della società Immobiliare ██████████ ritenendolo atto dissimulante una donazione, lesivo dei loro diritti successori ed in particolare della quota riservata alle stesse come legittimarie (qualità questa attribuibile per la verità alla sola ██████████ essendo ██████████ destinataria, insieme al fratello ██████████ anche della disponibile).

L'esame di tale domanda non può prescindere dalla preliminare valutazione dei riflessi che l'atto di transazione in data 30/3/96 e la successiva scrittura titolata "definizione di atto di transazione" del 14/12/98 riverberano sulla stessa.

Una lettura complessiva del primo atto, condotta secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., porta indubbiamente a ritenere, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che con tale scrittura i coeredi (ivi compresi la ██████████ e ██████████

soggetti estranei al procedimento all'epoca in corso per la dichiarazione di simulazione dell'atto di permuta intentato da [redacted] nei confronti della sola Immobiliare [redacted] abbiano voluto regolare in via definitiva i rapporti nascenti dalla successione di [redacted]

Depongono in tal senso le espressioni letterali utilizzate nel testo dell'accordo laddove, dopo un richiamo contenuto in premessa sulla pendenza della causa iniziata da [redacted] si ribadisce espressamente l'intenzione di tutte le parti sopra indicate (cioè di tutti i coeredi) di "addivenire ad una generale conciliazione degli opposti interessi e diritti in conflitto, con l'abbandono e la rinuncia di ogni controversia presente e futura", con previsione quindi di una clausola di chiusura relativa ad ogni controversia (attuale o potenziale) connessa con la successione.

Ed ancora al punto II si prevede: "Resta inoltre stabilito che con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento di tutte le obbligazioni in esso contenute, i signori [redacted] [redacted] [redacted] -in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico della Immobiliare [redacted] - ed [redacted] intendono definire ogni vertenza in ordine alla successione di [redacted] alla partecipazione della signora [redacted] nella società [redacted] (che sarà ceduta a favore dei sig.ri [redacted] e [redacted] secondo le modalità di cui oltre), ai rapporti dipendenti dalla procura rilasciata da [redacted] con atto 23.7.1985 rep. 50678/10554 Notaio [redacted] nonchè tutti i rapporti in essere presso la Banca Agricola Milanese". Clausola questa con le quali le parti hanno inteso espressamente

ricomprendere l'insieme delle questioni e dei rapporti che andavano ben al di là del limitato oggetto dell'atto di permuta impugnato.

Altrettanto significativo, oltre al dato letterale, è il comportamento tenuto dalle odierne attrici le quali, pur estranee al giudizio di simulazione all'epoca in corso tra [redacted] e l'Immobiliare [redacted] hanno inteso partecipare ad una transazione che, se riferita unicamente a quel giudizio, non avrebbe certo richiesto la loro presenza e il loro attivo e concreto coinvolgimento nella realizzazione degli assetti concordati.

In realtà la volontaria partecipazione delle attrici può essere spiegata unicamente con la volontà collettiva di tutti i coeredi di dare una sistemazione definitiva ai loro rapporti ereditari.

Prova ne è che oggetto della transazione sono beni immobili ricompresi nell'atto di permuta impugnato nel presente giudizio ed ancora che le odierne attrici, lungi dall'avanzare in quella sede pretese, hanno assunto specifiche obbligazioni verso gli altri coeredi implicanti vendite immobiliari di propri beni ed hanno rilasciato garanzie a favore di [redacted] che solo una sistemazione globale dei reciproci interessi poteva giustificare.

D'altro canto nè allora nè in occasione della successiva scrittura redatta il 14/12/98 -con la quale tutti i coeredi davano atto dell'avvenuto adempimento di quanto previsto nella precedente transazione dichiarando che "nessuno di essi, per qualsivoglia motivo, avrà nulla più a pretendere relativamente alle operazioni sopra effettuate"- le attrici avevano sollevato espresse riserve per il futuro con riferimento alla propria situazione connessa alla successione di [redacted] a riprova della comune volontà delle

successione di [REDACTED] a riprova della comune volontà delle parti di regolare in via definitiva ogni aspetto successorio ed i reciproci rapporti collegati a tale eredità ponendo fine ad ogni ulteriore e futura contesa.

Se così è, il comportamento tenuto dalle odierne attrici in occasione della sottoscrizione dei due atti di transazione depone inequivocabilmente nel senso di una rinuncia all'azione di riduzione che, come noto, non richiede un'espressa manifestazione di volontà ma può essere ricavata anche da comportamenti inequivoci e concludenti dei soggetti interessati, incompatibili con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (Cass. n. 2773/1997; Cass. n. 4230/1987).

Alla luce delle considerazioni che precedono vanno pertanto respinte le domande formulate dalle attrici che devono quindi essere condannate a rimborsare, in base al principio della soccombenza, le spese di lite sostenute da parte convenuta e liquidate come da dispositivo.

Il rigetto delle domande attoree esonera il Collegio dall'esame delle domande proposte da [REDACTED] in via subordinata.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) respinge le domande formulate dalle attrici;
- 2) condanna [REDACTED] e [REDACTED] a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 16.794,63, di cui € 12.324,38 per onorari, € 3.701,25 per



diritti e € 769,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge;

- 3) ordina alla Agenzia del Territorio - Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda di imputazione di beni ereditari formulata in via subordinata dal convenuto, con esonero da ogni responsabilità.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2/10/2007.

Il Giudice estensore

Dott. Laura Tragni



Il Presidente

Dott. Gianna Vallescura

